



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 350 / 2022

DEL 13/10/2022

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ DI CUI ALL'ART. 31 COMMA 2 C.C.N.L. 22/01/2004 E S.M.I. PER L'ANNO 2022.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 2 del 11/01/2022 ad oggetto "Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale (P.T.F.P) 2022-2024 e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022";

PREMESSO CHE:

- in data 22.01.2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il quadriennio 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003;
- l'art. 31 del suddetto C.C.N.L. stabilisce che l'Ente determina annualmente le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 31, commi 1 e 2, vengono definite in un unico fondo;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004 non è materia soggetta a contrattazione ma è rimessa alla potestà dell'amministrazione, nei limiti di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalle leggi vigenti in materia;
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;
- in data 04/08/2022 è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativa al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;

VISTO l'art. 67 comma 1 del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 del 21/05/2018 che dispone "A decorrere dall'anno 2018, il *Fondo delle risorse decentrate* è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del C.C.N.L. del 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 3, comma 4, lettere b) e c) del C.C.N.L. del 22/01/2004." e che tale unico importo consolidato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

VISTO l'art. 79 comma 1 dell'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 04/08/2022 ai sensi del quale "la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67 comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d) e f) g) del C.C.N.L. del 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali."

RICHIAMATO l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25.05.2017 n. 75, ai sensi del quale, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici del personale, anche di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, *a decorrere dal 1° gennaio 2017* l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale *non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*;

RICHIAMATA la Determinazione n. 316 del 22.11.2016 di costituzione del Fondo delle Risorse aventi carattere di certezza stabilità e continuità per l'anno 2016;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 07.12.2016 di determinazione delle risorse variabili per l'anno 2016;

RICHIAMATA la Determinazione n. 374 del 11.12.2018 nella quale veniva quantificato, al solo fine della determinazione del tetto di spesa per l'anno 2016 in € 147.156,00 il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2016;

CONSIDERATO che nel trattamento accessorio di cui al citato art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017, secondo consolidata giurisprudenza (Deliberazione n. 26/2014 Corte dei Conti Sezione Autonomie, Deliberazione n. 100/2017 Corte dei Conti Sezione Regionale dell'Emilia Romagna, Deliberazione n. 54/2018 Corte dei Conti Sezione Regionale della Lombardia) rientrano non soltanto il Fondo generale delle Risorse Decentrate ma anche le retribuzioni di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale ed anche il fondo del lavoro straordinario costituito ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 01.04.1999 e più in generale tutte le risorse stanziare in bilancio destinate al trattamento accessorio del personale dipendente;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 25/05/2021 con la quale si approvava il nuovo assetto organizzativo dell'ente, così come modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 30/11/2021;

CONSIDERATO che l'art. 67 comma 2 lettera a) del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 dispone che l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente C.C.N.L. in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 ed a valere dall'anno 2019 che viene quantificato in euro 3.411,20;

CONSIDERATO che l'art. 67 comma 2 lettera b) del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni

Locali per il triennio 2016-2018 dispone che l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data e che è quantificato in € 2.546,95;

CONSIDERATO che, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. 21.05.2018, le risorse di cui all'art. 67 comma 2 lettere a) e b) quantificate complessivamente in € 5.958,15 risultano fuori dal limite di cui al citato art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017;

CONSIDERATO che l'art. 67 comma 2 lettera c) del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 dispone che l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno e che viene quantificato per l'anno 2022 in euro 1.932,32 (cessazione matricola n. 16 al 16.08.2020 – importo mensile RIA euro 64,15, cessazione matricola n. 27 al 15.05.2020 – Importo mensile RIA euro 56,79, cessazione matricola 73 al 01.03.2020 – Importo mensile RIA euro 27,70);

Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 03/03/2022 di conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore Amministrativo;

RAVVISATA la propria competenza, solo in merito alla costituzione del fondo di cui all'art. 31, comma 2 e successivi (risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità);

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

NELLE MORE della sottoscrizione definitiva del C.C.N.L. di comparto per il periodo 2019-2021;

DETERMINA

1. Di dare atto di quanto in premessa indicato;
2. Di dare atto che, il limite del fondo delle risorse decentrate 2016 di cui al citato art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 (parte stabile più parte variabile) è quantificato in euro 147.156,00;
3. Di quantificare le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità di cui all'art. 31 comma 2 C.C.N.L. 22/01/2004 e s.m.i. per l'anno 2022 in euro 151.995,82 al lordo delle successive decurtazioni e delle quote non soggette a limite; l'importo di cui sopra viene dettagliato, seppur determinato in un unico importo, come di seguito indicato:

C.C.N.L.	Riferimento	Descrizione	Importo 2022
01/04/1999	Art. 14 – c. 4	Riduzione 3% lavoro straordinario	€ 401,90
01/04/1999	Art. 15 – c. 1	Lettera A) importi (anno 1999) dei fondi ex art.	€ 82.691,46

		31 CCNL 06/07/1995 lett. b) c) d) e)	
		Lettera G) risorse destinate nel 1998 al pagamento del L.E.D.	€ 9.740,17
		Lettera H) risorse per indennità di funzione VIII ^a q.f.	€ 1.549,38
		Lettera J) 0,57% del monte salari 1997 (applicabile dal 2000)	€ 4.963,60
		Ricalcolo anni 2001-2007 incremento monte salari	€ 135,26
05/10/2001	Art. 4 – c. 1	Incremento 1,1% monte salari 1999 (a decorrere dal 2001)	€ 11.527,07
	Art. 4 – c. 2	Economie R.I.A.e/o assegni ad personam personale cessato dal 01/01/2000	€ 6.772,15
22/01/2004	Art. 32 – c. 1	Incremento 0,62% monte salari 2001	€ 6.223,32
	Art. 32 – c. 2	Incremento 0,50% monte salari 2001	€ 5.018,81
	Art. 32 – c. 7	Incremento 0,20% monte salari 2001	€ 2.007,52
09/05/2006	Art. 4 – c. 1	Incremento 0,50% monte salari 2003	€ 5.532,88
11/04/2008	Art. 8 – c. 2	Incremento 0,60% monte salari 2005	€ 7.541,83
21/05/2018	Art. 67 – c. 2	Incremento annuo € 83,20 per dipendente in lett.a) e lett. b) servizio alla data del 31.12.2015 e incrementi a regime per rideterminazione stipendio (dichiarazione congiunta n. 5)- fuori dal limite	€ 3.411,20 € 2.546,95
	Art. 67 – c. 3 lett.c)	R.I.A. del personale cessato dal servizio (importo intero anno successivo alla cessazione)	€ 1.932,32
			€ 151.995,82

4. Di dare atto che nell'unico importo consolidato di cui all'art. 67 c. 1 primo periodo del C.C.N.L. 21.05.2018, così come ribadito nell'ipotesi di contratto del 4 agosto 2022, confluiscono le risorse di cui ai C.C.N.L. 01.04.1999 e 05.01.2001 corrispondenti alle prime otto righe della tabella sopra riportata per complessivi € 117.780,99;

5. Di dare atto che nell'unico importo consolidato di cui all'art. 67 c. 1 secondo periodo del C.C.N.L. 21.05.2018 confluiscono le risorse di cui ai C.C.N.L. 22.01.2004 per complessivi euro 13.249,65 comprensivi delle risorse di cui all'art. 32 c. 7 C.C.N.L. 22.01.2004 pari ad euro 2.007,52 (alte professionalità);

6. Di costituire nell'importo di euro 151.995,82 di cui euro 146.037,67 soggette a limite ed € 5.958,15 non soggette a limite il fondo delle risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2022;

7. Di dare atto che sulle risorse di parte stabile soggette a vincolo di euro 146.037,67 va operata la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 31.05.2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 come modificato dall'articolo 1 comma 456 della legge n. 147/2013 e già consolidata nell'importo di euro 5.118,38 secondo quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 20 del 08/05/2015;

8. Di dare atto che, ai fini della determinazione del vincolo complessivo di cui al citato art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017 concorrono le retribuzioni di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale;

9. Di dare atto che, ai fini della determinazione del vincolo complessivo di cui al citato art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017 concorre altresì il fondo del lavoro straordinario costituito ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 01.04.1999 in euro 12.994,80;

10. Di dare atto che alla determinazione delle risorse di cui sopra si è provveduto, ad eccezione di quanto esposto, negli importi consolidati nel corso degli anni precedenti sulla scorta della documentazione agli atti;

11. Di riservarsi ogni eventuale e necessaria modifica al fondo delle risorse stabili come sopra costituito, nei limiti previsti dalla normativa vigente e valutate le possibilità offerte dall'art. 79 dell'ipotesi di accordo del 04/08/2022 qualora si giunga entro l'anno alla sottoscrizione definitiva;

12. Di dare atto che gli importi stanziati per risorse variabili per l'anno 2022 verranno individuate dalla Giunta Comunale che ha competenza in merito nel rispetto dei limiti di cui al citato art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017;

13. Di dare atto che le somme di cui al fondo generale delle risorse decentrate risulta debitamente stanziato nel bilancio e verrà impegnato con le modalità previste dall'allegato 4/2 al D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.

Lì, 13/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PARIS LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)